

Oggetto: Circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano. **Disciplina dei transiti in deroga.**

Direzione Mobilità e Trasporti, Settore Mobilità

IL DIRIGENTE

VISTA la convenzione dell'UNESCO relativa alla protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, recupero e protezione dei beni culturali ed ecologia, nonché l'accordo firmato in data 16/11/1972, Provvedimento Legislativo: legge N. 184 DEL 06.04.1977 - G.U. N. 129 del 13.05.1977, comunicato in GU N. 261 DEL 18.09.1978; CONSIDERATO che l'UNESCO ha iscritto Venezia nei siti di importanza mondiale nel 1987 con i seguenti criteri:

- Criterio (i): rappresenta un capolavoro del genio creativo umano.
- Criterio (ii): mostra un importante scambio di valori umani, in un periodo o in un'area culturale del mondo, negli sviluppi dell'architettura e delle tecnologie, dell'arte monumentale, urbanistica o paesaggistica.
- Criterio (iii): porta una testimonianza unica o per lo meno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà esistente o del passato.
- Criterio (iv): è un eccezionale esempio di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o tecnologico o paesaggistico che sia testimonianza di importanti tappe della storia umana.
- Criterio (v): è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano o di occupazione del territorio che rappresenta una cultura (o più culture) specialmente quando è messa in pericolo da mutamenti irreversibili.
- Criterio (vi): è direttamente o materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi, con lavori artistici o letterari d'eccezionale valore universale (il comitato ritiene che questo criterio giustificerebbe l'inclusione nelle liste soltanto in circostanze eccezionali congiuntamente ad altri criteri culturali o naturali);

VISTA la legge 16 aprile 1973 n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" ed in particolare l'art. 1 che così recita: "La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale; La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. ";

VISTO lo studio del COSES -Consorzio per la ricerca e la formazione, incaricato dal Comune di Venezia, studio riguardante il grado di sostenibilità del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia, consegnato in data 15 giugno 2006 con protocollo n. 244497 dal quale emerge, tra l'altro, la necessità di introdurre limitazioni nel traffico acqueo urbano;

RITENUTO: -che occorra intervenire al fine di ridurre l'intensità degli spostamenti acquei, salvaguardando contemporaneamente i trasporti prioritari per lo svolgimento delle attività cittadine;
-che ciò debba avvenire nel rispetto della gerarchia dei servizi individuati dal Piano di riordino del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia approvato con delibera n. 167 nella seduta del 14 luglio 1997;

RITENUTO inoltre di prevedere misure di ulteriore limitazione del traffico acqueo agli esercenti il servizio di trasporto persone in possesso di titoli autorizzatori rilasciati da Comuni diversi dal Comune di Venezia, in quanto diversamente, si indurrebbe un incontrollato ed incontrollabile aumento del numero di unità in circolazione e ciò in palese contrasto con le finalità della determinazione dei contingenti previsti dall'articolo 12, comma 5° della Legge Regionale n. 63 del 30 dicembre 1993 e stabiliti dal Comune di Venezia con proprio regolamento;

VISTO il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e con i pareri favorevoli (espressi ai sensi dell'articolo 517 del decreto del Presidente della Repubblica 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) della Capitaneria di Porto di

Venezia del 06/10/1997 protocollo n° 35057/P.N.; del Magistrato alle Acque del 02/04/1998 protocollo n° 3167 e dell'Ispektorato di Porto del 24/06/1998 protocollo n° 780, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 10;

VISTO l'art. 3 comma 5 in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 terza alinea del predetto regolamento che rispettivamente prevedono: l'art. 3 comma 5 che "Vengono definite "zone a traffico limitato" quelle nelle quali per i rii e canali a traffico esclusivamente urbano in esse compresi, saranno stabiliti: -orari e divieti di transito; -limitazioni di transito per categorie di operatori; -modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio o specchio acqueo."; l'art. 10 comma 1 terza alinea prevede la "... emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate: ... -orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle -zone a traffico limitato -...";

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 518 del 02.11.2011, avente ad oggetto "Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo. Aggiornamento", la quale approvava l'aggiornamento degli strumenti normativi vigenti in materia di circolazione acquee - ordinanze del Dirigente della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità - nei termini nella stessa illustrati e al fine di conseguire gli obiettivi di seguito indicati;

1. la previsione di un maggiore sicurezza passiva tra unità di navigazione prevedendo il divieto di transito alle unità con scafo in metallo all'interno della zona a traffico limitato;
2. l'introduzione di una flessibilità minima nel rispetto delle norme di base - a fronte di un controllo remoto del traffico, e la definizione di una specifica disciplina per le deroghe;
3. la sperimentazione, negli ambiti più congestionati, una più spiccata specializzazione dei transiti;
4. la sperimentazione della gestione a tempo delle rive per le operazioni di carico e scarico merci;
5. la previsione della progressiva estensione a tutte le unità di sistemi di monitoraggio remoto;
6. la regolamentazione dell'utilizzo delle unità di navigazione quale modo di spostamento per i residenti per finalità non esclusivamente diportistiche, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la nautica da diporto"
7. la sperimentazione della raccolta notturna dei rifiuti solidi urbani nel sestiere di San Marco;

Vista :

- l'ordinanza dirigenziale n. 310 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: "*Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acquee della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano*";
- l'ordinanza dirigenziale n. 311 del 19 luglio 2006, successivamente integrata con la n. 320/06 del 5 luglio 2006 e la n. 340/06 del 18 luglio 2006, di "*Disciplina della circolazione nella Zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido.*"

Considerato che la disciplina della navigazione all'interno della zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido, definita dalle ordinanze dirigenziali sopra richiamate non dettano norme o criteri per la gestione di transiti di carattere straordinario e/o eccezionale legati ad eventi, motivi o cause non prevedibili e necessari per garantire l'ordinaria funzionalità della città;

PRESO ATTO che con comunicazione del 19/10/2011 protocollo 2011/437064, è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328), al fine di acquisire il parere sulla presente ordinanza da parte del Magistrato alle acque, dell'Autorità marittima (Capitaneria di Porto di Venezia) e dall'Ispektorato di Porto della Regione Veneto, così come pure previsto dall'art. 10 del Regolamento per la circolazione acquee nel Comune di Venezia;

ATTESO che in data 27/10/2011, si è riunita la conferenza dei servizi, regolarmente costituita, ed è stato acquisito il parere favorevole sulla presente ordinanza da parte delle autorità convocate e partecipanti;

VISTI: -l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTA:

- la disposizione del Sindaco di Venezia, protocollo n. 437870 del 11.10.2010, la quale attribuisce allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità;

- il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;
- il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998,

ORDINA

Art. 1. - Transiti in deroga.

Sono autorizzati ad effettuare transiti all'interno delle acque di competenza comunale, in deroga alle ordinanze dirigenziali n. 310 del 3 luglio 2006 e s.m.i., le imbarcazioni adibite al trasporto merci per conto terzi o in conto proprio, in possesso di autorizzazione e/o contrassegno rilasciati dal Comune di Venezia, nei seguenti casi:

1. larghezza del natante eccedente la larghezza ammessa entro il limite della categoria immediatamente superiore sino alla larghezza massima di metri 3.00;
2. estensione dell'orario di transito entro un'ora prima e un'ora dopo l'orario consentito, ad esclusione dei rii o canali a senso unico;

Permangono inderogabili i limiti di stazza vigenti.

Le deroghe indicate al comma precedente non si applicano, salvo il rilascio di espressa autorizzazione preventiva a fronte di motivata richiesta di carattere eccezionale, alle imbarcazioni con lo scafo in metallo in transito nei rii del sestiere di San Marco, e, per tutte le unità, ai transiti nei seguenti rii:

- ▲ rio de la Frescada, escluso il tratto dal Canal Grande al ponte della Donna Onesta;
- ▲ rio dei Fuseri;
- ▲ rio de Cà Garzoni, escluso il tratto dal Canal Grande al ponte Storto;
- ▲ rio del Ghetto Nuovo;
- ▲ rio del Gozzi;
- ▲ rio del Luna o dei Giardinetti, escluso il tratto fino alla calle de l'Ascension;
- ▲ rio di S. Maurizio o Malatin;
- ▲ rio del Megio;
- ▲ rio dei Meloni;
- ▲ rio de Cà Michiel;
- ▲ rio dei Miracoli;
- ▲ rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae;
- ▲ rio de S. Nicolò dei Mendicoli;
- ▲ rio de S. Giacomo de l'Orio;
- ▲ rio Orseolo e Bacino Orseolo;
- ▲ rio de l'Orso;
- ▲ Rio de la Panada, escluso il tratto dalla Laguna al bacinetto;
- ▲ rio de la Pergola o de Cà Pesaro;
- ▲ rio del Piombo;
- ▲ rio de le Due Torri;
- ▲ rio de l'Alboro o de le Ostreghe, escluso il tratto dal Canal Grande al ponte delle Ostreghe;
- ▲ rio Amalteo;
- ▲ rio de S. Andrea;
- ▲ rio de l'Anzolo;
- ▲ rio de S. Aponal;
- ▲ riello de l'Arsenal;
- ▲ rio de S. Mauro e dei Assassini a Burano;
- ▲ rio del Batelo;
- ▲ rio de le Becarie;
- ▲ rio de S. Antonio de Cà Bernardo;
- ▲ rio de S. Boldo;
- ▲ rio de la Bote;
- ▲ rio de Cà Brazzo;



- ^ rio de S. Cassan;
- ^ rio de la Cazziola e de Cà Rizzi;
- ^ rio de Cà Corner;
- ^ rio de S. Zan Degolà;
- ^ rio de la Cà di Dio;
- ^ rio de S. Maria Mater Domini;
- ^ rio del Duca o de S.Vidal;
- ^ riello de le Erbe;
- ^ rio di S. Felice;
- ^ rio dei Ferali;
- ^ rio de S. Maria Formosa;
- ^ rio de la Fornasa;
- ^ rio de le Procuratie;
- ^ rio de S. Provolo o de l'Osmarin;
- ^ rio de la Racheta;
- ^ rio de S. Salvador, escluso il tratto dal Canal Grande a S.Teodoro;
- ^ rio del Santissimo;
- ^ rio dei Scudi e de la santa Ternita;
- ^ rio de S. Stin;
- ^ rio de la Toletta;
- ^ rio de S. Tomà;
- ^ rio de le Toreselle;
- ^ rio Trapolin;
- ^ rio dei Trasti;
- ^ rio de Cà Tron;
- ^ rio de le Torete;
- ^ rio Widman;
- ^ rio de S. Zaninovo o del Remedio;
- ^ rio de Santa Maria Zobenigo o del Giglio;
- ^ rio de S.Giovanni Evangelista;
- ^ rio della Madonetta;
- ^ rio dei Zecchini;
- ^ rio Grimani-Moro;
- ^ rio dei Lustraferi
- ^ rio della Maddalena.

Per poter beneficiare delle deroga gli interessati devono provvedere a darne preventiva comunicazione scritta da inviare via fax, mail o posta ordinaria almeno 3 ore prima del transito al Settore Mobilità, o attraverso la procedura informatizzata via web "deroghe on line" accessibile all'indirizzo internet <http://portale.comune.venezia.it/registra/stt>, della quale è fatto obbligo di tenerne copia a bordo del natante per l'eventuale esibizione alle forze dell'ordine in caso di controllo.

Art. 2. - Autorizzazioni in deroga.

Il Settore Mobilità potrà, a fronte di motivata richiesta di carattere eccezionale, rilasciare deroghe alle vigenti ordinanze dirigenziali n. 310 del 3 luglio 2006 e n. 311 del 19 luglio 2006. Le istanze di deroga dovranno essere inoltrate, almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità, Ufficio Traffico Acqueo, e contenere:

- a) l'arco temporale di validità richiesto (non superiore a sei mesi);
- b) i dati, la targa e/o il contrassegno identificativo del natante autorizzato alla circolazione e i dati del richiedente;
- c) la disciplina dei canali del percorso interessato e per i quali viene richiesta l'autorizzazione alla deroga;
- d) i luoghi (rive) di partenza e di arrivo, nonché i percorsi richiesti in base alle situazioni di traffico e di marea;
- e) l'oggetto del trasporto;
- f) i motivi per i quali non è possibile rispettare la disciplina vigente;

Il rilascio delle autorizzazioni potrà essere subordinato, oltre all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge, al pagamento dei diritti di segreteria previsti a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.

Art. 3 - Contrassegno identificativo.

I natanti autorizzati alla navigazione in deroga, soggetti alla registrazione per attività di produzione, commercio e trasporto ai sensi DDR Veneto n. 140 del 5 marzo 2008, adibiti al trasporto di prodotti alimentari freschi e altri prodotti deperibili che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, devono essere muniti, rispettivamente, di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,30 m di base e 0,20 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" e "d" minuscola di altezza pari a 0,15 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate.

Art. 4 - Uso del GPS

Tutti i natanti beneficiari di autorizzazioni al transito in deroga dovranno essere dotati di un sistema di Global Positioning System (GPS) visibile dal sistema ARGOS (Automatic & Remote GrandCanal Observation System) del Comune di Venezia, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con idonea Ordinanza del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti. In caso di non osservanza dell'uso del GPS (spento, mancante, perso o altro) contestato per più di una volta da parte della Polizia Municipale nell'arco di un semestre, comporta, oltre alle dovute sanzioni amministrative, l'esclusione annuale dal godimento dei benefici della presente ordinanza.

Art. 5 - Monitoraggio

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente ordinanza, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza della navigazione e del contenimento del moto ondoso.

Art. 6 - Ricorsi

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni. La presente ordinanza entra in vigore il giorno 14 giugno 2013 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale a decorrere dal 14.06.2013.

Il Dirigente
Arch. Loris Sartori

